

COMUNE DI MAIERA
(PROVINCIA DI COSENZA)

**REGOLAMENTO
APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI**

(Capo III D.Lgs 507/93)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N° 5 DEL 24/11/95 DE C.C.



ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Maierà della la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n.507 del 15 novembre 1993, di seguito indicato come "decreto 507" e successive modificazioni.

TITOLO I

ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art.2 - Zone di applicazione

1- L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dall'art.9 del Regolamento del servizio di nettezza urbana e dalle planimetrie ivi allegate.

Art.3 - Presupposti della tassa

1- La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato e comunque rese in via continuativa ai sensi del precedente art.2.

2- Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione e del fabbricato.

Art.4 - Esclusioni

1- Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione e di accessione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2- Non sono soggetti alla tassa:

-i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507;

-i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali e a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

Art. 5 - Soggetti passivi

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3. con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanentemente in comune.

Art. 6 - Parti comuni all'edificio

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garage senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.

2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta dal 1° gennaio 1996 è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:

- quando i condomini sono due: l'aumento è del 10%

- quando i condomini sono trenta o più: l'aumento è del 2%

- quando il numero dei condomini è ricompreso fra i numeri 2 e 30 la percentuale è determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed alle aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno.

Art. 7 - Locali in multiproprietà

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dall'1 gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 8 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, ficili e le serre a terra, nonché le pertinenze che servono al suo migliore uso (atrii cortili e scale);

b - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali di qualunque specie ed all'esercizio di arti e professioni;

c - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici, istituti di igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività, che per la sosta del pubblico, interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;



e - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f - tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..

h - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9 - Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 20 %.
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11 - Locali ed aree non utilizzate


1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12 - Deduzioni

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà, a partire dal 1° gennaio 1996.
2. Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 1° gennaio 1996.



TITOLO II
TARIFFAZIONE



Art. 13 - Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 14 - Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal tributo

- 1) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- 2) i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
- 3) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
- 4) i locali condotti da Associazioni aperte alla comunità locale non aventi finalità di lucro che svolgono funzioni di socializzazione degli anziani e di particolari categorie sociali svantaggiate.

Le istanze di esenzione contenenti gli elementi di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507 dovranno essere presentate nei termini di cui al primo comma dell'art. 70 citato, con le modalità previste dal Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici (art. 12 legge 7.8.1990, n. 241), approvate con deliberazione consiliare n. 15 dell'11.2.1991.

Le esenzioni decorreranno dall'esercizio finanziario successivo all'accoglimento delle istanze ed avranno effetto anche per gli anni successivi, eccettuata la decadenza dall'esenzione per il venir meno dei presupposti che l'hanno determinata.

In caso di decadenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 70 e seguenti del decreto 507.

Art. 15 - Copertura delle esenzioni e riduzioni.

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuata, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente art. 14.

Art. 16 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio.

1- Qualora si verifici all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo e sia svolta in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza

urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza e di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2-Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.


3-Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio e le cause che l'hanno impedita.

Art.17- Riduzione della tassazione per mancato svolgimento pretratto del servizio.

1-L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali e per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2-Qualora il mancato svolgimento del servizio si pretragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno e pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3-L'utente che non abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quante dovute per il periodo considerato.



Art. 18 - Gettito del tributo

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4, e 67, comma 3°, del decreto 507 e, per il 1995 dell'art. 79, comma 5, dello stesso decreto.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

Art. 19 - Tariffazione per il 1995

La tassa è individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

Art. 20 - Tariffazione dall'1.1.1996

1. La tassa è commisurata a partire dall'1 gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
3. Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1995 determina con efficacia dall'1.1.1996:
 - le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;

Art. 21 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe


La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 20, 3° comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 22 - Unità immobiliari ad uso promiscuo

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 23 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 6 mesi, locali od arce pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50% per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 20 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma



precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalit  indicate nel successivo art. 24, comma 6°.



TITOLO III
DENUNCE - ABBUONI



Art. 24 - Denunce

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 23, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

Art. 25 - Denuncia di variazione

La denuncia di cui all'art. 24, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 24, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente articolo 14.

Art. 26 - Norma transitoria per le prime denunce

In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce originarie e di variazione, di cui all'art. 70, sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente entro il 30 settembre 1994 e 20 gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza ed accessorie dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative e modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione e riduzione, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 63, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi impenibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

Art. 27 - Modalità dei rimborsi

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposti dal funzionario responsabile della organizzazione e gestione del tributo nei termini e con le procedure indicate nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, e nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal D.P.R. 28.1.1988, n. 43.

TITOLO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 28 - Il funzionario responsabile

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario appositamente designato, con comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A - registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti

B - registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 29 - Sanzioni e interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 30
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.



INDICÉ

Art. 1 - Oggetto	pag. 2
TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO	
Art. 2 - Zone di applicazione	" 2
Art. 3 - Presupposto della tassa	" 2
Art. 4 - Esclusione	" 2
Art. 5 - Soggetti passivi	" 3
Art. 6 - Parti comuni all'edificio	" 3
Art. 7 - Locali in multiproprietà	" 3
Art. 8 - Locali tassabili	" 3
Art. 9 - Aree tassabili	" 4
Art. 10 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali	" 4
Art. 11 - Locali ed aree non utilizzate	" 4
Art. 12 - Deduzioni	" 4
TITOLO II - TARIFFAZIONE	
Art. 13 - Obbligazione tributaria	" 5
Art. 14 - esenzioni e riduzioni	" 5
Art. 15 - Copertura delle esenzioni e riduzioni	" 5
Art. 16 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio	pag. 5
Art. 17 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protrato del servizio	" 6
Art. 18 - Gettito del tributo	" 7
Art. 19 - Tariffazione per il 1994 e il 1995	" 7
Art. 20 - Tariffazione dall'1.1.1996	" 7
Art. 21 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe	" 7
Art. 22 - Unità immobiliari ad uso promiscuo	" 7
Art. 23 - Tassa giornaliera di smaltimento	" 7
TITOLO III - DENUNCE - ABBUONI	
Art. 24 - Denunce	" 9
Art. 25 - Denuncia di variazione	" 9
Art. 26 - Norma transitoria per le prime denunce	" 9
Art. 27 - Modalità dei rimborsi	" 9
TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO	
Art. 28 - Il funzionario responsabile	" 10
Art. 29 - Sanzioni e interessi	" 10
Art. 30 - Entrata in vigore	" 10



Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 02.06.95
con atto n. 05.....;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13.06.95
al 28.06.95.....;
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni
(Co.Re.Co.) nella seduta del 28.06.95 n. 36/15.....;
- 4) E' stato ripubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co,
prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal 13.05.95 al 28.05.95.....;
- 5) E' entrato in vigore il 1° ~~gennaio~~ Giugno 1995 (Art. 36, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507);
- 6) E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 35,
comma 2
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con lettera n. 1544 in data 6/6/95.....

Data

05.5.95



Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Raffaele Pasciotti

